

N. 1491

Lugano, 17 dicembre 2014

CONFEDERAZIONE SVIZZERA



CANTONE TICINO

# ATTO PUBBLICO NOTARILE

ATTO COSTITUTIVO

DELLA FONDAZIONE

MISSION BAMBINI SWITZERLAND,

LUGANO

ROGITO

del notaio avv. CLAUDIO SIMONETTI in Lugano

copia per *la*

Fondazione Mission Bambini Switzerland



No. 1491

Fol. 1

Nel nome del Signore!-----

Lugano, 17 (diciassette) dicembre 2014 (duemilaquattordi-  
ci)-----

Avanti a me Avv. Claudio Simonetti, di Egidio, pubblico  
notaio in Lugano residente, è personalmente comparso il  
signor Goffredo Modena, (M), cittadino italiano, nato a  
Bologna (Italia) il 10 (dieci) settembre 1938 (millenove-  
centotrentotto), domiciliato a Segrate (Italia), legitti-  
matosi mediante carta d'identità nr. 3987834AA rilasciata  
a Segrate il 4 (quattro) febbraio 2013 (duemilatredici),  
il quale compare non per sé ma quale rappresentante lega-  
le con firma individuale della **Fondazione Mission Bambini  
Onlus**, con sede a Milano (I), iscritta nei Registri della  
Prefettura di Milano (al n. d'ordine 40), e meglio come  
risulta dalle Certificazioni rilasciate dalla Prefettura  
di Milano, Ufficio Territoriale del Governo, Ufficio Per-  
sone Giuridiche il 21 (ventuno) novembre e il 15 (quindi-  
ci) dicembre 2014 (duemilaquattordici) allegate al presen-  
te atto costitutivo quali inserti A e B, e che verranno  
prodotte munite di Apostille direttamente all'Ufficio del  
Registro di commercio,-----

il quale mi ha richiesto di redigere nella forma autentica  
l'atto costitutivo della fondazione-----


**Fondazione Mission Bambini Switzerland**-----

che la fondatrice Fondazione Mission Bambini Onlus, Mila-  
no, intende istituire con sede in Lugano.-----

1. **Costituzione della fondazione**-----

*Goffredo Modena*

*[Handwritten mark]*





-----  
La fondatrice Fondazione Mission Bambini Onlus, con sede a Milano, istituisce sotto il nome **Fondazione Mission Bambini Switzerland** una fondazione autonoma, con sede a Lugano, retta dalle disposizioni contenute nel presente atto costitutivo e negli statuti, nonché dagli artt. 80 ssgg CC.-----

2. Determinazione dello statuto della fondazione-----

La Fondazione Mission Bambini Switzerland è retta dallo statuto allegato al presente atto quale inserto C, stabilito dalla fondatrice e già sottoposto in via preventiva all'approvazione dell'Autorità di vigilanza competente.---

La fondatrice Fondazione Mission Bambini Onlus si riserva il diritto di procedere ad una modifica del fine della fondazione alle condizioni previste all'art. 86a CC.-----

3. Organi della Fondazione Mission Bambini Suisse-----

La fondatrice designa quali membri del primo Consiglio di fondazione della Fondazione Mission Bambini Switzerland:--

- (a) **Goffredo Modena**, generalità suddette,-----  
(b) **Sara Modena**, (F), cittadina italiana, nata a Milano il 29 (ventinove) settembre 1978 (millenovecentosettantotto), domiciliata a Segrate (I),-----  
(c) **Antonio Carbone**, (M), nato il 9 (nove) giugno 1955 (millenovecentocinquantacinque), da ed in Lugano,-----  
(d) **Ottavio Crivaro**, (M), cittadino italiano, nato a Paola (I) il 30 (trenta) agosto 1970 (millenovecentosettanta), domiciliato a Segrate (I),-----





No. 1491

Fol. 3

(e) **Clara Mascetti**, (F), cittadina italiana, nata a Varese il 2 (due) luglio 1962 (millenovecentosessantadue), domiciliata a Lugano con permesso B,-----

che hanno tutti accettato la carica.-----

L'Ufficio di revisione verrà designato dal Consiglio di fondazione.-----

4. Autorità di vigilanza-----

La Fondazione Mission Bambini Switzerland è sottoposta alla vigilanza dell'Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni, Inselgasse 1, 3003 Berna.-----

5. Eventuali-----

Le spese di costituzione sono a carico della fondazione.--

Atto fatto, letto ad alta e chiara voce da me notaio, compresi gli inserti, a titolo di legale pubblicazione come da richiesta del componente, alla sua continua e contemporanea presenza con me notaio nel mio studio notarile sito in Lugano, Via Nassa 21 e con me notaio si sottoscrive.---

*goffredo rodari*


*[Handwritten signature]*



Lugano, 17 dicembre 2014

Copia autentica destinata all'**Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni**, Berna da me collazionata con l'originale.

Avv. Claudio Simonetti, Notaio, Lugano



*[Handwritten signature]*



*Prefettura di Milano*  
*Ufficio Territoriale del Governo*  
Area IV Bis - Ufficio Persone Giuridiche

Registro delle persone giuridiche  
D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361

**CERTIFICA**

Risultare dagli atti depositati e trascritti nei Registri della Prefettura di Milano al numero d'ordine 40

**C H E**

la Persona Giuridica: FONDAZIONE "AIUTARE I BAMBINI" "

con sede legale in: MILANO, VIA MERLO 1

- è legalmente costituita ed iscritta nei registri della Prefettura

- che la stessa si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione e di amministrazione controllata;

- rappresentante legale è: GOFFREDO MODENA, nato a BOLOGNA il 10/09/1938.

Milano, 21/11/2014

Il Funzionario Amministrativo

Anna Perillo


*Anna Perillo*  
*Goffredo Modena*



Lugano, 17 dicembre 2014

Copia autentica destinata all'**Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni**, Berna dell'inserto **A** del mio istromento no. **1491** da me collazionata con l'originale.

Avv. Claudio Simonetti, Notaio, Lugano



*[Handwritten signature]*


**MINISTERO DELL'INTERNO**

*Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Milano*  
**AREA IV Bis**

Milano, 15 dicembre 2014

Prot. N. 14.12-462

AL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA  
 FONDAZIONE MISSION BAMBINI ONLUS  
 LARGO I. SCHUSTER, 1  
 MILANO

Raccomandata rr  
 Oggetto: Istanza di modifica statutaria.

In riferimento all'istanza in oggetto, si comunica che l'atto di modifica statutaria della Fondazione Mission Bambini Onlus è stato iscritto, in data 15 dicembre 2014, nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Milano al numero d'ordine 40 della pag. 166 del volume 1°.


p. IL DIRIGENTE L'AREA IV BIS  
 VICE PREFETTO AGGIUNTO  
 (D.ssa Pesole)

*Pesole*

SP/AP

\\misrvfstor0001\persone giuridiche\decreti annotazioni registro\fondazione mission bambini lettera annotazione modifiche.docx

*Jaffredo*





Lugano, 17 dicembre 2014

Copia autentica destinata all'**Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni**, Berna dell'inserto **B** del mio istromento no. **1491** da me collazionata con l'originale.

Avv. Claudio Simonetti, Notaio, Lugano



*[Handwritten signature]*

Inserto no. ....	C
Rogito no. ....	1491
Foglio no. ....	primo

## STATUTO DELLA FONDAZIONE Mission Bambini Switzerland

<b>I. NOME, SEDE, FINE E PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE</b>	Pag.	2
ART. 1 NOME E SEDE	Pag.	2
ART. 2 FINE	Pag.	2
ART. 3 PATRIMONIO	Pag.	3
<b>II. ORGANIZZAZIONE DELLA FONDAZIONE</b>	Pag.	3
ART. 4 ORGANI DELLA FONDAZIONE	Pag.	3
ART. 5 STATUTO E REGOLAMENTI	Pag.	3
<b>II.a) CONSIGLIO DI FONDAZIONE</b>	Pag.	3
ART. 6 COMPOSIZIONE	Pag.	3
ART. 7 COSTITUZIONE E COMPLETAMENTO	Pag.	4
ART. 8 DURATA DELLA CARICA	Pag.	4
ART. 9 COMPETENZE	Pag.	4
ART. 10 DECISIONI	Pag.	4
<b>II.b) UFFICIO DI REVISIONE</b>	Pag.	5
ART. 11 DESIGNAZIONE E COMPETENZE	Pag.	5
<b>II.c) RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI DELLA FONDAZIONE</b>	Pag.	5
ART. 12 RESPONSABILITÀ PER DANNI	Pag.	5
<b>III. MODIFICA DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO E SCIoglimento DELLA FONDAZIONE</b>	Pag.	5
ART. 13 MODIFICA DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO	Pag.	5
ART. 14 SCIoglimento	Pag.	5
<b>IV. RINVIO</b>	Pag.	5
ART. 15 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE	Pag.	5
<b>V. REGISTRO DI COMMERCIO</b>	Pag.	6
ART. 16 ISCRIZIONE NEL REGISTRO DI COMMERCIO	Pag.	6



## I. NOME, SEDE, FINE E PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

### Art. 1 NOME E SEDE

Con atto costitutivo del **17 dicembre 2014**, e' stata istituita la fondazione autonoma denominata **Mission Bambini Switzerland**.

La sede della fondazione è stata stabilita a Lugano, Via Nassa n. 21, c/o Guardian SA.

Eventuali trasferimenti della sede in un'altra località della Svizzera sottostanno all'approvazione dell'autorità federale di vigilanza sulle fondazioni.

### Art. 2 FINE

La Fondazione opera sia in Svizzera che all'estero, proponendosi di:

- aiutare e sostenere bambini e ragazzi poveri, ammalati, emarginati o che hanno subito violenze fisiche o morali per dare loro l'opportunità e la speranza di una vita degna di una persona
- sostenere lo sviluppo e la crescita dei bambini e dei ragazzi fino a 29 anni di età

Nel perseguire la propria missione la Fondazione si ispira ai valori di libertà, giustizia, verità, rispetto degli altri e solidarietà

Per la realizzazione dello scopo prefisso, la Fondazione si propone di:

- Promuovere e sostenere progetti sanitari in particolare per interventi nelle malformazioni cardiache dei bambini in collaborazione con ospedali e centri specializzati negli interventi nelle cardiopatie pediatriche
- Promuovere e sostenere progetti per lo sviluppo della sicurezza alimentare. Vengono sviluppate partnership con organizzazioni locali coinvolte nella lotta alla fame anche mediante la realizzazione di pozzi d'acqua
- Promuovere e sostenere progetti di educazione ed istruzione anche mediante lo strumento del sostegno a distanza ed in vicinanza
- Promuovere e sostenere gli asili nido e più in generale i servizi alla prima infanzia per favorire una crescita armonica dei bambini e dando alle mamme la possibilità di andare al lavoro
- Promuovere e sostenere progetti di lotta al contrasto all'abbandono scolastico mediante partnership con doposcuola e centri di aggregazione giovanile
- Promuovere e sostenere progetti di formazione ed inserimento al lavoro dei ragazzi mediante partnership con Organizzazioni esperte nell'inserimento lavorativo
- Instaurare rapporti di cooperazione con organizzazioni o associazioni, nazionali ed internazionali, che perseguano gli stessi scopi
- Incoraggiare e sostenere il volontariato, in tutte le sue forme, nell'ambito del perseguimento degli scopi di solidarietà
- Sensibilizzare l'opinione pubblica attraverso seminari, convegni, mostre, realizzazione di documentazione (fotografica, video, ecc.) e di materiale divulgativo, attività editoriali e pagine web
- Gestire ogni altra attività, comprese la raccolta fondi, le donazioni e la concessione di finanziamenti, direttamente o indirettamente funzionali alla realizzazione degli scopi della fondazione.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non persegue alcun guadagno, essendo finalizzata esclusivamente a perseguire obiettivi di solidarietà sociale in ambito internazionale. Essa potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie, purché nei limiti consentiti dalla legge.

Il fondatore si riserva esplicitamente il diritto di procedere a una modifica del fine, conformemente all'articolo 86a CC.



### Art. 3 PATRIMONIO

Il patrimonio della fondazione è costituito dal capitale iniziale di **50 000 franchi svizzeri** versati in contanti dal fondatore.

Ulteriori versamenti o contributi, nonché elargizioni di beni mobili o immobili, sono sempre possibili, sia da parte del fondatore che da parte di altre persone od Organizzazioni. Il consiglio di fondazione si adopera per incrementare il patrimonio tramite versamenti e/o elargizioni o contributi di enti pubblici o privati.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la fondazione potrà altresì contare su:

- proventi del proprio patrimonio;
- legati ed eredità, pervenuti espressamente per potenziare la fondazione e le iniziative da essa sostenute
- donazioni da terzi sia persone fisiche o giuridiche private o pubbliche
- proventi derivanti da attività occasionali e strumentali, di carattere commerciale ed editoriale (come, ad esempio, l'organizzazione di mercatini o bancarelle di beneficenza, l'organizzazione di eventi, quali concerti, spettacoli o serate di beneficenza, la creazione, la stampa e la vendita di libretti illustrati, la creazione e la vendita di CD con fotografie o video relativi alle attività della fondazione), che abbiano come unico scopo finale il sostentamento delle attività di solidarietà della fondazione.

Il patrimonio della fondazione è amministrato secondo principi commerciali riconosciuti. In particolare, sarà necessario ripartire i rischi ed evitare di mettere in pericolo il capitale con transazioni speculative o investimenti inadeguati o imprudenti.

## II. ORGANIZZAZIONE DELLA FONDAZIONE

### Art. 4 ORGANI DELLA FONDAZIONE

Gli organi della fondazione sono:

- il consiglio di fondazione;
- l'ufficio di revisione (in mancanza di specifico esonero);

### Art. 5 STATUTO E REGOLAMENTI


Il consiglio di fondazione fissa i principi della sua attività nel presente statuto e/o uno o più regolamenti da sottoporre all'autorità di vigilanza per approvazione.

#### II.a) CONSIGLIO DI FONDAZIONE

### Art. 6 COMPOSIZIONE

L'amministrazione della fondazione compete al consiglio di fondazione, composto di almeno tre persone fisiche o rappresentanti di persone giuridiche, fino a un massimo di cinque; almeno uno dei membri del Consiglio di fondazione con diritto di firma deve essere cittadino dell'UE o dell'AELS domiciliato in Svizzera.

Di norma l'attività in seno al consiglio di fondazione è svolta a titolo onorifico. Soltanto le spese effettivamente sostenute sono rimborsate, mentre le prestazioni supplementari che richiedono un considerevole impegno lavorativo possono essere indennizzate nel singolo caso; le modalità per tali indennizzi dovranno essere specificate in un regolamento da sottoporre all'Autorità di vigilanza per approvazione.



 3

Il primo consiglio di fondazione si compone dei seguenti membri:

- Goffredo Modena..... primo presidente
- Sara Modena ..... segretario
- Antonio Carbone ..... membro
- Ottavio Crivaro..... membro
- Clara Mascetti..... tesoriere

#### Art. 7 COSTITUZIONE E COMPLETAMENTO

Il consiglio di fondazione si costituisce e si completa da solo. Quali membri, possono essere prese in considerazione soltanto persone che, con le loro posizioni e il loro impegno, dimostrano di avere uno stretto legame con il fine della fondazione.

#### Art. 8 DURATA DELLA CARICA

I membri del consiglio di fondazione restano in carica per **3** anni e possono essere rieletti.

Per ogni periodo amministrativo la nomina del consiglio di fondazione è effettuata dai membri in carica tramite cooptazione. Se nel corso del periodo amministrativo alcuni membri lasciano il consiglio di fondazione, per il periodo restante è necessario eleggere dei supplenti.

La destituzione di uno dei membri del consiglio di fondazione è sempre possibile purché sussistano motivi fondati, ad esempio una violazione degli impegni assunti nei confronti della fondazione o un'incapacità di esercitare in maniera adeguata la propria carica.

Il consiglio di fondazione decide sulla destituzione dei propri membri con la maggioranza di due terzi.

#### Art. 9 COMPETENZE

Il consiglio di fondazione è responsabile della direzione generale della fondazione: assume in particolare tutte le competenze che nell'atto costitutivo e nello statuto non sono espressamente affidate ad altri organi.

Il consiglio di fondazione ha le seguenti mansioni irrevocabili:

- disciplinamento del diritto di firma e di rappresentanza per la fondazione;
- nomina dei membri del consiglio di fondazione e designazione dell'ufficio di revisione;
- approvazione del conto annuale.

Il consiglio di fondazione è autorizzato a delegare singole mansioni a uno o più dei suoi membri oppure a terzi.

#### Art. 10 DECISIONI

Il quorum per le decisioni è dato quando è presente la maggioranza dei membri del consiglio di fondazione. Salva diversa disposizione, le decisioni sono prese a maggioranza semplice.

A parità di voti, la decisione finale spetta al presidente.

Le riunioni e le decisioni sono messe a verbale.

Le decisioni e le nomine possono essere prese o effettuate anche tramite circolazione degli atti, purché nessuno dei membri richieda una deliberazione orale.

L'invito alle sedute del consiglio di fondazione è inviato via posta normale o posta elettronica, di norma 15 giorni prima della data stabilita per la riunione.



  4

## II.b) UFFICIO DI REVISIONE

### Art. 11 DESIGNAZIONE E COMPETENZE

Conformemente alle disposizioni di legge, e ove non vi sia specifico esonero, il consiglio di fondazione designa un ufficio di revisione esterno e indipendente, incaricato di verificare ogni anno la contabilità della fondazione e di sottoporli, per approvazione, una relazione dettagliata sui risultati.

L'ufficio di revisione ha inoltre il compito di controllare che le disposizioni contenute nello statuto e negli eventuali regolamenti siano adempiute.

Nello svolgimento del suo mandato, l'ufficio di revisione notifica al consiglio di fondazione le lacune riscontrate e, nel caso in cui queste non fossero colmate in tempi brevi, è tenuto, se necessario, a informarne l'autorità di vigilanza.

## II.c) RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI DELLA FONDAZIONE

### Art. 12 RESPONSABILITÀ PER DANNI

Tutte le persone incaricate dell'amministrazione, della direzione o della revisione rispondono personalmente alla fondazione dei danni cagionati mediante violazione, intenzionale o per negligenza, dei loro doveri.

Se più persone sono tenute a risarcire un danno, ognuna di queste risponde solidalmente con le altre nella misura in cui, tenuto conto della rispettiva colpa e delle circostanze, il danno possa esserle imputato personalmente.

## III. MODIFICA DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO DELLA FONDAZIONE

### Art. 13 MODIFICA DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO

Conformemente agli articoli 85, 86 e 86b CC, il consiglio di fondazione ha il diritto di proporre all'autorità di vigilanza competente modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, decise all'unanimità.

### Art. 14 SCIoglIMENTO


La durata della fondazione è illimitata. Essa può essere sciolta su decisione unanime del consiglio di fondazione soltanto per i motivi previsti dalla legge (art. 88 CC) e soltanto previa approvazione dell'autorità di vigilanza.

In caso di scioglimento della fondazione, il consiglio di fondazione devolve il patrimonio residuo a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall'imposta in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica e che perseguono un fine identico o simile. Una reversione del patrimonio della fondazione ai fondatori e ai loro successori legali è esclusa.

## IV. RINVIO

### Art. 15 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alla legge Svizzera in materia di fondazioni.



*[Signature]* 5


Insero no. C  
Rogito no. 1491  
Foglio no. sesto e  
ultimo


Per risolvere qualsiasi controversia interna alla Fondazione è competente l'Autorità Federale di Vigilanza sulle fondazioni.

## REGISTRO DI COMMERCIO

### Art. 16 ISCRIZIONE NEL REGISTRO DI COMMERCIO

La presente fondazione è iscritta nel registro di commercio del Cantone Ticino.

*goffredo Modona*  




Lugano, 17 dicembre 2014

Copia autentica destinata all'**Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni**, Berna dell'insero **C** del mio istromento no. **1491** da me collazionata con l'originale.

Avv. Claudio Simonetti, Notaio, Lugano



*[Handwritten signature]*